

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DIC. 2000

=====

ADDI' **19 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2576

OGGETTO: Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
SIL Convenzione ex articolo 11, comma 7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO.



OGGETTO: Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

SIL Convenzione ex articolo 11, comma 7. APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO -

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore Scuola, Formazione e politiche per il Lavoro;

VISTO il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con il quale alle Regioni ed agli enti locali sono state conferite le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTO il DPCM 5 agosto 1999, con il quale, tra l'altro, viene previsto che le modalità e i termini per l'attrezzature del sistema informativo lavoro siano disciplinate con la convenzione, di cui all'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 469/97;

VISTO il DPCM 9 ottobre 1998, con il quale, tra l'altro, si dispone il trasferimento alle regioni delle risorse hardware, software e di rete in dotazione presso gli uffici periferici del Ministero;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale trasmesso dallo stesso Ministero in data 12 giugno 2000;

VALUTATO opportuno autorizzare IL Direttore del Dipartimento 9 a sottoscrivere in nome e per conto della Regione la convenzione di cui trattasi;


CONSIDERATO che per l'esecuzione della citata convenzione (art. 2) occorre individuare un referente responsabile per l'Amministrazione regionale;

ATTESO che appare opportuno demandare al Direttore dell'anzidetto Dipartimento 9 la predetta individuazione cui lo stesso provvede con proprio atto;

ACQUISITO il parere del comitato istituzionale espresso nella seduta del 7 settembre 2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento attiene materia non rientrante tra quelle sottoposte a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;



all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità, termini ed oneri per il trasferimento delle risorse informatiche, allegato alla presente delibera e della quale ne costituisce parte integrante;
- 2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento 9 a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, la convenzione secondo lo schema di cui al punto 1);
- 3) di demandare al Direttore del Dipartimento 9 la individuazione del referente responsabile per l'Amministrazione regionale da incaricare, a cura dello stesso Direttore, della esecuzione della convenzione di cui al punto 1);
- 4) di stabilire che la presente delibera sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21 DIC. 2000

DEL 19 DIC. 2000



C O N V E N Z I O N E

Modalità, termini ed oneri per il trasferimento delle risorse informatiche

L'anno 2000, il giorno del mese di ... in Roma, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (che in seguito sarà più brevemente denominato Ministero), rappresentato da, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta e la Regione (che in seguito sarà più brevemente denominata Regione), nella persona del, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Regione che rappresenta.

Premesso

- che il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ha conferito alle regioni ed agli enti locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, prevedendo - all'art.4, comma 1, lett. a)- apposite sedi di concertazione tra Regioni e Province;
- che il medesimo decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 individua, all'art. 11, la costituzione del Sistema Informativo Lavoro (SIL) con caratteristiche unitarie a livello nazionale;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, all'art. 10, dispone il trasferimento alle regioni delle risorse hardware, software e di rete in dotazione presso gli uffici periferici del Ministero;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 prevede, all'art. 4, comma 5, che le modalità ed i termini per l'attuazione del sistema informativo lavoro sono disciplinati con la convenzione, di cui all'art.11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dall'entrata in vigore del medesimo decreto;



- che la legge regionale attribuisce alla Regione..... ;

considerato

- che la presente convenzione disciplinerà modalità e termini per l'avviamento in esercizio del Sistema Informativo Lavoro nella Regione;
- che occorre individuare modalità tecnico-organizzative atte a garantire la continuità dei servizi sia a livello dei Centri per l'impiego sia per quanto riguarda il collegamento informativo tra Regione e Ministero;

Sentito

- il parere favorevole della Commissione Tecnica per il raccordo tra il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le Amministrazioni locali in materia di SIL - di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - istituita con decreto 30 novembre 1999 del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica, e nominata con decreto 15 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)




1. La presente convenzione disciplina le modalità ed i termini per la realizzazione e la gestione nella Regione del Sistema Informativo Lavoro, secondo l'architettura descritta nella scheda tecnica allegata (ALLEGATO A), che ne costituisce parte integrante.

2. In particolare, essa concerne:

a. Il trasferimento delle risorse informatiche (già acquisite o in fase di acquisizione da parte del Ministero), costituite dai beni hardware e software indicati nelle tabelle *relative al suo*  allegate al DPCM 5 agosto 1999, e dai relativi servizi di installazione, collaudo e manutenzione in garanzia con riferimento a quanto disciplinato nei successivi articoli 3, 4 e 5.

b. L'avviamento del sistema.

3. Le parti si danno atto che *con all'onti processi verbali redatti in contraddittorio, verranno prese in carico le risorse informatiche* 

Articolo 2



(Nomina dei referenti)

1. Per l'attuazione della presente convenzione il Ministero del Lavoro nomina in qualità di Referente responsabile il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro o suo delegato. La Regione nomina in qualità di Referente responsabile
2. I predetti Referenti responsabili (di seguito denominati "Referenti") cureranno l'esatto l'adempimento di quanto previsto ai successivi articoli.

Articolo 3

(Risorse informatiche già acquisite)

1. Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione i Referenti cureranno, per ciascuna unità operativa interessata, gli inventari analitici dei beni informatici (hardware e software di sistema), da



allegare ai processi verbali, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 agosto 1999.

2. La ricognizione deve verificare la corrispondenza dei beni inventariati con quanto indicato nelle tabelle *relative al bene* indicate all'art. 4, commi 1 e 2, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999.
3. Qualora nella ricognizione si riscontrino delle difformità, il Ministero si impegna a ripristinare la situazione prevista nelle citate tabelle. La Regione può liberare con atto scritto il Ministero dall'obbligo di sostituire il bene mancante.
4. Qualora dalla ricognizione si rinvenivano beni non descritti nelle citate tabelle è facoltà della Regione acquisirli e prenderli in carico ovvero lasciarli nella disponibilità del Ministero. In quest'ultimo caso il Ministero si impegna a rimuovere il bene entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'inventario.
5. Per quanto riguarda la manutenzione dell'hardware e del software già acquisiti valgono le condizioni contrattuali di garanzia già indicate nelle tabelle... *diriferimento*

Articolo 4

(Risorse informatiche in corso di acquisizione)

1. Per quanto riguarda il trasferimento dei beni informatici (hardware e software di sistema) per i quali sono in corso, a cura del Ministero, le operazioni di acquisizione, si conviene quanto segue:
 - a. Il Ministero, al momento della stipula della presente convenzione, consegna alla Regione copia conforme dei relativi contratti, di cui all'ALLEGATO B, fatte salve le norme in materia di efficacia dei contratti. I referenti delle Regioni, di cui all'art.2 definiscono e sottoscrivono il piano di consegna e di installazione delle...

forniture dandone comunicazione al Ministero che provvede agli adempimenti successivi.

b. La Regione, in qualità di destinatario della fornitura, con la sottoscrizione dell'intesa di cui alla lettera precedente, si impegna a porre in essere quanto previsto dal contratto in merito ai beni in corso di acquisizione, per consentirne l'esecuzione, sollevando il Ministero da qualsivoglia responsabilità connessa ai predetti adempimenti.

c. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, la Regione provvederà a darne tempestiva segnalazione al Ministero ai fini dell'attuazione delle clausole previste per tali inadempienze.


2. Il Ministero, ai fini delle operazioni di pagamento delle forniture richiederà alla Regione attestazione in ordine alla regolarità delle consegne ed alla loro conformità, in relazione a quanto previsto dal contratto.

Articolo 5

(Prodotti software e servizi)

1. Il Ministero concede alla Regione le licenze d'uso dei prodotti software applicativo di cui alla tabella indicata nell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, nella più recente versione rilasciata, nonché le licenze di eventuali altri prodotti software applicativo che concorrano alla piena funzionalità applicativa del Sistema Informativo Lavoro.

2. I sorgenti di proprietà del Ministero e la relativa documentazione verranno messi a disposizione delle Regioni senza oneri economici o pagamento di royalties al Ministero. I sorgenti potranno essere usati e modificati per derivarne nuove versioni del prodotto, ma la messa in esercizio delle modifiche nei Centri per l'Impiego sarà soggetta ad un




processo di verifica, normalizzazione e certificazione da parte del Ministero, al fine di una eventuale reimmissione nel circuito SIL.

3. Sono a carico del Ministero le attività relative all'installazione dei prodotti software applicativo di cui al comma precedente, secondo il programma operativo definito d'intesa tra le parti.
4. Sono di competenza della Regione le attività di formazione e di assistenza al personale per l'avviamento del Sistema Informativo Lavoro a livello locale.
5. Le attività relative al recupero e le eventuali integrazioni delle banche dati esistenti sano a carico della Regione

Articolo 6

(Rete geografica)

1. Allo scopo di garantire la piena funzionalità su tutto il territorio nazionale del Sistema Informativo Lavoro, il Ministero si impegna a rendere disponibili servizi di rete geografica a supporto della interoperabilità di tutti i Centri per l'Impiego tra loro e con tutti gli altri sistemi che compongono il Sistema Informativo Lavoro, nonché a gestire tutti i servizi nella rete che si renderanno necessari per il funzionamento del sistema integrato a livello nazionale. Le proposte della Regione in merito alla localizzazione dei punti di accesso alla rete, al loro numero ed ai relativi servizi, verranno sottoposte alla valutazione dell'organo tecnico, di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Ferme restando le competenze dell'organo tecnico, la Regione ed Ministero concordano, altresì, eventuali modalità ed oneri per l'interconnessione del Sistema Informativo Lavoro ad altri sistemi informativi su base nazionale per consentire la convalida dei dati forniti ai Centri per l'impiego e la loro normalizzazione sempre a livello nazionale.



3. Al fine di definire tempi e modalità di connessione del sistema informativo lavoro della Regione con il sistema informativo del Ministero, la Regione si impegna a predisporre, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, un apposito progetto.
4. Il progetto sarà sottoposto al parere dell'organo tecnico di cui, all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. La realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà attraverso la stipula di appositi atti che definiranno la disciplina dei rapporti in relazione agli interventi di rispettiva competenza delle parti.

Articolo 7


(Avviamento in esercizio del Sistema Informativo Lavoro)

1. Il Ministero, al fine di supportare le attività di avviamento del Sistema informativo del Lavoro, si impegna ad effettuare eventuali interventi di manutenzione correttiva dei prodotti software applicativo di cui all'art. 5, comma 1.
2. In fase di avviamento il Ministero si impegna a garantire le attività di manutenzione funzionale-adequativa dei prodotti software applicativo con riguardo alla entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di mercato del lavoro.

Articolo 8

(Conduzione del sistema informativo)

1. Il Ministero svolgerà i servizi di conduzione tecnica del Sistema Informativo Lavoro attraverso una apposita unità organizzativa, denominata Centro Servizi SIL, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dall'organo tecnico, di cui all'art. 11, comma 8, del decreto



legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ed in collaborazione con le Regioni.

2. Il Ministero e la Regione collaborano alla realizzazione di un Centro di Documentazione, accessibile, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, sulla rete Internet, attraverso il quale si impegnano a mettere a disposizione di tutti i soggetti istituzionali interessati informazioni, metodologie ed esperienze significative in merito al Sistema Informativo Lavoro.

Articolo 9

(Norme transitorie)

Al fine di non pregiudicare le attività funzionali dei Centri per l'impiego e fino alla messa in funzione del software NetLabor3, le parti convengono di utilizzare il software gestionale NetLabor e, per quanto riguarda l'incontro domanda e offerta di lavoro, il software ErgOnLine nelle versioni attualmente operanti, di cui il Ministero si impegna a garantire la manutenzione correttiva ed adeguativa.

Articolo 10

(Durata della convenzione e suo aggiornamento)

1. La presente convenzione ha la durata di due anni dalla stipula, ed è rinnovabile di anno in anno.
2. E' fatta salva la facoltà di disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra parte con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.
3. Le parti si riservano di apportare alla presente convenzione, anche nel corso della sua vigenza, le modifiche o integrazioni ritenute consensualmente necessarie.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per la Regione

Per il Ministero